

STATUTO

"ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Prometeo Puglia"

in breve denominato "I.FOR. P.M.I."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI E ATTIVITA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA .

E' istituito l'ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA (In breve IFOR PMI PROMETEO PUGLIA o solo IFOR PMI) con sede in Trani, Corso Imbriani 191/b.

L'IFOR PMI nasce quale organismo di formazione emanazione della Cooperativa di solidarietà Prometeo cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s., con sede legale in Trani, Corso Imbriani 191/b P.I. 04985840729, già Ente Attuatore di attività formative convenzionate con la Regione Puglia, adeguandosi alla nuova Legge Regionale di "Riforma della formazione professionale" del 7 Agosto 2002, n. 15.

L' IFOR PMI opera, pertanto, in base a quanto disposto dalla Legge-Quadro sulla formazione professionale, N° 845 del 21/12/1978 e dalle sue successive modifiche, dalle altre Leggi dello Stato, dalle Leggi e dalle normative regionali del settore.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 2 - SCOPI.

L'Ente IFOR PMI opera, senza scopo di lucro, nell'ambito del territorio della Regione Puglia; in coerenza con la natura e le finalità proprie, per:

- la formazione professionale di giovani ed adulti, per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi;
- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori nell'ambito di un programma di educazione permanente.

In relazione ai predetti scopi, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni

forse fu scritto
falso
non è
falso
della
non
falso
della
non



mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 - ATTIVITA' . . .

L'Ente IFOR PMI , per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2, promuove e realizza, anche in collegamento a programmi pubblici, attività di:

- a. formazione professionale e socializzazione di giovani ed adulti, al fine di un positivo inserimento nel mondo del lavoro;
- b. promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti;
- c. orientamento scolastico e professionale, nonché formazione di giovani ed adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle diverse esigenze ad esso connesse, con particolare attenzione alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva;
- d. promozione civica, morale, culturale e professionale di emigranti e di immigrati, nonché di giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, al fine di favorirne il mantenimento attivo o il reinserimento nella società o nella realtà produttiva;
- e. educazione degli adulti;
- f. qualificazione e riqualificazione di quadri direttivi;
- g. formazione e scambio con Paesi esteri;
- h. formazione specializzata attraverso corsi:
 - post-diploma o integrativi a corsi scolastici,
 - di riconversione aziendale e professionale,
 - per lavoratori disoccupati od interessati a processi di mobilità,
 - per formatori,
 - per quadri aziendali,
 - per operatori delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati,
 - per l'attuazione dei contratti di Formazione e Lavoro,
 - di istruzione complementare, secondo le normative che disciplinano l'apprendistato,
 - per educatori professionali, assistenti domiciliari, sociosanitari ed

Severino Pucillo - Felice Annunzio - Paolo della Quarta - Nicola di Sarno

addetti ai servizi tutelari;

- i. formazione ed aggiornamento dei docenti della Pubblica Istruzione secondo gli indirizzi legislativi e ministeriali;
- j. formazione per scuole di servizio sociale, nonché seminari, convegni, corsi residenziali ed altre iniziative rivolte alla formazione pedagogica, tecnica didattica dei quadri, degli operatori e degli animatori impegnati in attività di educazione degli adulti;
- k. formazione, assistenza tecnica ed inserimento lavorativo per le popolazioni del Paese in via di sviluppo, anche avvalendosi dell'apporto di altre Organizzazioni;
- l. formazione in risposta ai bisogni del territorio;
- m. ricerca, studio, documentazione e stampa, nonché attuazione di convegni inerenti i molteplici settori di intervento;
- n. consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazioni dei sistemi formativi;
- o. ogni altro intervento formativo idoneo al perseguimento dei propri fini.

ART. - 4 PARTECIPAZIONI.

Possono far parte dell' Ente IFOR PMI le Associazioni, le Cooperative sociali, le Fondazioni e gli Enti disposti ad aderirvi, a collaborare all'attuazione dei fini istituzionali e a osservare il presente Statuto.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'.

L' Ente IFOR PMI , per lo svolgimento delle proprie attività:

- a. si avvale della collaborazione della Cooperativa di solidarietà Prometea secondo le modalità e i termini di legge ovvero, nel rispetto della normativa vigente, con apposite convenzioni;
- b. si avvale della proposta formativa della Cooperativa di solidarietà



- Prometeo e contribuisce alla sua elaborazione
- c. può aderire ad Enti, organizzazioni, Istituti locali, regionali, nazionali ed Internazionali che operano con finalità analoghe.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - PATRIMONIO.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno ad essa pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, per acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni e in qualunque altra forma, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, in nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa a morte.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'IFOR PMI dispone altresì delle strutture e delle attrezzature poste a disposizione dalla Cooperativa di solidarietà Prometeo, da Enti pubblici territoriali e da privati, a livello nazionale o internazionale.

ART. 7 - ENTRATE.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- Dalle quote dei soci fondatori, dai versamenti ulteriori degli stessi soci e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Dal redditi derivanti dal suo patrimonio;
- Dal contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni in genere provenienti da enti, istituzioni, o da qualunque altro soggetto privato o pubblico, regionale, nazionale e comunitario (U.E.);
- Dagli introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività

Al sensi e nei modi previsti dagli strumenti legislativi e/o amministrativi in materia, con particolare riferimento all'art.13 della L.n.705 del 9.12.1985, le università e gli enti di ricerca, potranno partecipare all'ente con lo scopo di fornire apporto scientifico. Il loro conferimento sarà rappresentato esclusivamente da prestazioni di opera scientifica, tecnologica e di formazione, sostitutive delle quote associative in denaro.

ART. 8 DIVIETO DI DIVISIONE DI UTILI TRA I SOCI.

L'associazione esercita la sua attività senza scopo di lucro. E' tassativamente vietata ogni ripartizione di utili tra i soci.

TITOLO III

DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 9

L'associazione svolge la sua attività di formazione professionale nelle aree del territorio regionale. Potrà anche svolgere attività in territorio nazionale, comunitaria ed extra-comunitario.

Al fine di consentire il controllo sociale sulle attività formative l'IFOR PMI :

- Esercita la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale nel rispetto degli indirizzi e delle linee generali dell'Associazione.

- Assume autonomia e completa responsabilità giuridica, amministrativa, patrimoniale e gestionale nel rispetto degli indirizzi e delle linee generali dell'Associazione.
- Assume autonomia e completa responsabilità giuridica, amministrativa, patrimoniale e gestionale per tutti gli atti posti in essere nell'esercizio delle attività statutarie.
- Accetta il controllo degli Enti Pubblici Territoriali



ART. 10

L'Ente IFOR PMI, quale ente di emanazione di imprenditori ed imprese, gode della disponibilità in ordine alle risorse gestionali, logistiche ed umane della Cooperativa di solidarietà Prometeo c.s. a r.l. ereditando i livelli di efficienza ed efficacia delle pregresse attività formative condotte dagli attuali soci.

L'Ente IFOR PMI applica al personale impegnato come dipendente nelle attività formative il C.C.N.L. della Formazione Professionale convenzionata.

TITOLO IV

SOCI - DOVERI - DIRITTI



ART. 11 SOCI.

Possono essere soci persone fisiche Interessate, Italiane o straniera, residenti nel territorio della Unione Europea, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati, Associazioni, Cooperative sociali di cui alla L. 381/91, Fondazioni e tutte le O.n.i.u.s.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro, le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta.

ART. 12 - DIMISSIONI.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della domanda di recesso.

ART. 13 - ESCLUSIONE SOCI.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Verificandosi

delle vacanze per morte, dimissioni o altre causa, l'assemblea dei soci provvederà alla sostituzione mediante cooptazione.

L'assemblea può deliberare di ammettere quali soci le persone che, a giudizio insindacabile della stessa assemblea dei soci, siano particolarmente utili o necessari al funzionamento dell'ente.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 14 - DOVERI DEI SOCI.

I soci hanno il dovere:

- Di comportarsi nella vita pubblica e privata, ed in particolare in quella professionale, secondo i principi morali ai quali l'associazione si ispira;
- Di partecipare alle attività che l'associazione svolge per i suoi membri e di essere presenti, nei limiti del possibile, alle manifestazioni, attività e iniziative dell'associazione;
- Di prendere parte con diligenza alle riunioni dall'assemblea, di dare in essa il proprio contributo, e di assumere e di esercitare senza personali interessi, gli uffici cui venissero chiamati;
- Di dare in ogni altro modo la propria disponibilità per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

ART. 15 - DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività interne ed esterne dell'associazione e di esercitare le funzioni sociali ad essi attribuite.

ART. 16 - SOCI ONORARI.

I soci che per età, impegni, od altra causa riconosciuta valida, non siano in grado di adempiere alle funzioni relative alle attività degli organi sociali, al momento della loro cessazione della qualità di socio, possono essere nominati

dall'assemblea soci onorari dell'associazione. Possono essere nominati soci onorari dell'associazione con deliberazione dell'assemblea persone che, pur non avendo rivestito la qualità di socio effettivo dell'associazione, abbiano dato ad essa la loro opera o si siano resi benemeriti verso l'associazione stessa.

ART. 17 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI ONORARI.

I soci onorari hanno tutti i doveri e i diritti dei soci effettivi, salvo quelli relativi alla partecipazione per la formazione della volontà dell'associazione.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente del Consiglio direttivo;
- I Revisori di conti;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea dei soci è composta di tutti i soci fondatori ed aderenti dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

ART. 20 - ATTRIBUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea: -

- Delibera sul piano annuale di massima dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio consuntivo entro il 31.3 ed il preventivo entro il 30.10. dell'anno in corso, e determina l'ammontare della quota di associazione e di

ART.24 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

Il verbale dell'assemblea, da cui debbono constare le deliberazioni adottate, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve essere trascritto nell'apposito libro.

ART.25 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VERBALI

Il Consiglio direttivo è formato da tre consiglieri, di cui :

- uno nominato dall'assemblea dei soci;
- uno nominato dal Consiglio Direttivo uscente;
- uno nominato dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente nel proprio seno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione e delibera in merito a:

- Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- Programmi di attività in conformità alle indicazioni dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

La convocazione avviene normalmente due volte l'anno, nelle forme e con le modalità previste per la convocazione delle assemblee. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni volta che questo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato senza indugio quando ne facciano richiesta scritta almeno 2 consiglieri o i revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente.

e dal Segretario. Il Consigliere direttivo, assente ingiustificatamente per tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica.

ART. 26 - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per l'attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione e dalla legge e dallo Statuto non riservati all'assemblea dei soci.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- su tutti i problemi e le direttive generali riguardanti l'organizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria, in base a convenzioni e/o regolamenti redatti dalla giunta esecutiva;
- sulla proposta di modificazione statutaria da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- sul rendiconto economico, sulle attività svolte e sul preventivo programma di massima dell'Associazione da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'assemblea;
- sull'assunzione e sul licenziamento del personale, dei consulenti, sulla stipulazione di mutui attivi o passivi, sulla stipulazione di contratti, sull'assunzione di partecipazioni, sull'alienazione, permuta, acquisto di diritti reali su beni immobili, sulla costituzione di fidejussioni ed altre garanzie;
- sulla costituzione di comitati promotori - consorzi - associazioni per la promozione, lo sviluppo e la gestione di iniziative regionali, interregionali, Nazionali, Comunitarie ed Extracomunitarie, su proposte della giunta esecutiva;
- sulla nomina dei comitati e commissioni per lo studio dei problemi tecnici e didattici.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

✓ segretario finiti -
Roberto
Gian / Paolo della Casa
Michele di Roma

ART. 27- ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, ne dirige l'attività e sovrintende alla sua amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Su delibera del Consiglio può nominare procuratori.

E' sostituito, per la rappresentanza legale in caso di assenze o di impedimento, dal Vice Presidente, con gli stessi poteri del Presidente.



ART. 28 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Presidente per il compimento di singoli atti, può delegare la rappresentanza dell'associazione al Procuratore.

ART. 29 - REVISORI DEI CONTI.

I revisori dei conti, in numero di tre, sono nominati dall'assemblea anche tra le persone estranee all'associazione e durano in carica tre anni.

Essi hanno l'ufficio di sorvegliare e controllare l'amministrazione sociale, di verificare la cassa, il patrimonio, bilancio che dovrà essere messo a loro disposizione almeno quindici giorni prima della discussione in sede di assemblea, redigendo apposite relazioni.



ART. 30 - TENUTA DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA CASSA.

La tenuta dell'amministrazione e la gestione tecnico amministrativa dell'Ente, è affidata al tesoriere, mentre il servizio cassa potrà essere affidato anche ad un istituto di credito od altro soggetto autorizzato.

ART. 31 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 32 - REGOLAMENTI INTERNI.

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento di contabilità e di amministrazione ed ogni altro regolamento relativo alle varie attività dell'associazione.

ART. 33 - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale anche al fine della gestione amministrativa ha inizio primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 gg. dal termine dell'anno sociale si avrà cura di rendere pubblico il bilancio sociale annuale diviso per ciascun centro di attività.



TITOLO VI

**MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO -
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

ART. 34 - MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO.

Le modifiche dell'atto costitutivo sono in conformità alla legge, adottate dall'assemblea convocata con avviso personale per lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente le disposizioni che si intendono modificare.

ART. 35 - SCIoglimento.

Lo scioglimento dell'assemblea è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione avviene nei modi e nei termini di cui all'articolo precedente.

ART. 36 - NOMINA DEI LIQUIDATORI.

L'assemblea deliberando lo scioglimento nomina al contempo i liquidatori.



ART.37 - AVANZI DI GESTIONE.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

ART.38 - DEVOLUZIONE EVENTUALI DEI BENI.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Collegio Notarile di Trani.

ART. 40 - LEGGE APPLICABILE.

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa ricorso alle norme in materia di Enti contenuta nel libro I del Codice Civile in subordine a quelle contenute nel libro V del Codice Civile.

Certifico io sottoscritto Dr. Claudio Fottaro, Notario in Trani, che la presente copia testata è composta di n. 24 fogli, e che è conforme all'originale.
Eletto per uso conservato - Trani 25 ottobre 2002

